

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1980

che modifica l'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(80/754/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che, in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato II della direttiva 66/401/CEE dev'essere modificato in considerazione dei motivi esposti in appresso;

considerando che le norme concernenti il contenuto massimo in numero di semi di Rumex sp.p. debbono essere adattate alle norme di qualità normalmente ottenuta;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di riproduzione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 66/401/CEE, è modificato come segue:

1. Alla sezione I, punto 2 A, il testo del titolo della colonna 14 è sostituito dal testo seguente: « Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus ».

2. Alla sezione I, punto 2 B, il testo della lettera n) è sostituito dal testo seguente:

« La determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex sp.p. diversi da Rumex acetosella e Rumex maritimus può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14 ».

3. Alla sezione II, punto 2 A, il testo del titolo della colonna 4 è sostituito dal testo seguente: « Rumex sp.p. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e comunque non oltre il 1° luglio 1980.

2. Gli Stati membri vigilano a che le sementi di piante foraggere non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva in date differenti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.